

PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI NEL DISTRETTO CERAMICO DI MODENA E REGGIO EMILIA

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Protocollo, in accordo con gli obiettivi definiti da norme internazionali sui sistemi di gestione ambientale e con i principi dello sviluppo sostenibile, ha per oggetto l'istituzione di un sistema di scambio di unità di emissione autorizzate.

L'obiettivo è incentivare le imprese, ricadenti nell'ambito di applicazione del protocollo, ad adottare le migliori tecniche disponibili che contribuiscano a ridurre il carico inquinante complessivo del Distretto ceramico al fine del risanamento della qualità dell'aria.

Mediante gli strumenti dell'accantonamento, delle riduzioni percentuali in caso di smantellamenti e cessazioni, dello scambio delle unità di emissione autorizzate e l'insieme di incentivi concessi alle imprese che migliorano le loro prestazioni ambientali, il sistema produce un progressivo decremento dei flussi di inquinanti globalmente emessi ed emettibili.

Il totale delle Quote spettanti alle imprese autorizzate secondo il metodo di cui al successivo art. 4, equivalente al flusso di massa giornaliero autorizzato all'entrata in vigore del presente accordo, che si andrà progressivamente a ridurre nel tempo, rappresenta il carico inquinante massimo che può essere emesso dalle attività ceramiche e affini nel distretto. Nuovi insediamenti, trasferimenti e ristrutturazioni possono essere autorizzati solo a condizione che tale valore non sia superato.

Le Province ed i Comuni valutano la compatibilità territoriale delle domande di autorizzazione presentate dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Protocollo sulla base della disponibilità da parte del gestore di un numero sufficiente di quote rispetto alle operazioni programmate.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica nel territorio dei Comuni di:

- Castelvetro (MO)
- Fiorano (MO)
- Formigine (MO)
- Maranello (MO)
- Sassuolo (MO)

- Casalgrande (RE)
- Castellarano (RE)
- Rubiera (RE)
- Scandiano (RE)
- Viano (RE)

alle emissioni provenienti dalle seguenti categorie di attività:

- Produzione piastrelle
- Corredi, Decori, Terzo fuoco
- Macinazione argilla e produzione atomizzato
- Produzione coloranti e fritte
- Macinazione, miscelazione, insaccaggio materie prime per ceramiche

e agli inquinanti di seguito elencati:

- Materiale particellare
- Materiale particellare (cottura)
- Fluoro
- Piombo

Le norme del presente Protocollo non si applicano:

- alle attività laboratoristiche di prova, ricerca, sperimentazioni ed eventuali impianti pilota;
- alle attività di decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura;
- alle attività di produzione di oggetti artistici e pezzi speciali in ceramica o terracotta, cotti in forni a muffola discontinua, con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno;
- alle altre attività con emissioni saltuarie.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) **Fattore di emissione**: massa di inquinante emesso per massa di prodotto;
- b) **Carico inquinante** (o flusso di massa): massa di inquinante emessa nell'unità di tempo (mg/giorno), si calcola moltiplicando Portata (Nm^3/h), per Concentrazione (mg/Nm^3), per Durata (h/giorno);
- c) **Innovazioni tecnologiche**: innovazioni produttive o depurative che comportano una riduzione del carico inquinante realmente emesso (trasformabili in una corrispondente riduzione delle quote in uso);
- d) **Fermata temporanea**: interruzione parziale o totale dell'attività produttiva in assenza di smantellamento degli impianti, anche inserita in un progetto di ristrutturazione aziendale finalizzato all'innovazione tecnologica;
- e) **Smantellamento di impianti o di parti di essi**: eliminazione di impianti o di parti di essi, non inserita in un progetto di ristrutturazione aziendale finalizzato all'innovazione tecnologica;
- f) **Cessazione di attività produttiva**: fine dell'attività produttiva;
- g) **Quota di emissione**: unità di emissione autorizzate corrispondenti all'emissione di 1 kg/giorno di un determinato inquinante;
- h) **Quote in uso**: quote di emissioni corrispondenti al carico inquinante autorizzato e utilizzato nelle condizioni di massima capacità produttiva di progetto;
- i) **Quote patrimonio**: quote di emissioni accantonate, tenute a disposizione, riutilizzabili o cedibili, provenienti da:
 - trasformazione volontaria da parte dell'impresa e corrispondono al carico inquinante determinato secondo quanto indicato alla lettera a) dell'art. 5;
 - innovazioni tecnologiche produttive o depurative e corrispondono al carico inquinante determinato secondo quanto indicato alla lettera b) dell'art. 5;
 - smantellamento impianti o parti di essi e cessazioni di attività produttive e corrispondono al carico inquinante determinato secondo quanto indicato alla lettera d) dell'art. 5,
 - fermate temporanee: corrispondono al carico inquinante determinato secondo quanto stabilito dalla lettera e) dell'art. 5;
 - trasferimenti all'interno dell'ambito territoriale di applicazione del Protocollo: corrispondono al 100% del carico inquinante derivante dagli impianti da trasferire;
- j) **Quote sito**: "Quote patrimonio" accantonate nel sito produttivo; possono essere ritrasformate in "Quote in uso" nello stesso sito con la comunicazione o la procedura semplificata di autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 6;
- k) **Quote extra-sito**: "Quote patrimonio" entrate nella disponibilità dell'impresa per il loro effettivo riutilizzo, che hanno avuto origine in siti diversi da quello al quale vengono attribuite; possono essere trasformate in "Quote in uso" a seguito di prestazione di regolare istanza di autorizzazione;
- l) **Quote di budget pubblico**: quote di emissione corrispondenti a frazioni di valori derivati da smantellamenti di impianti o parti di essi o della cessazione di attività produttive non trasformate in "Quote patrimonio"; queste Quote, che ricadono nella disponibilità delle Amministrazioni Provinciali, sono suddivise in:
 - *Quote di budget pubblico "Piccola impresa"* che le Amministrazioni mettono a disposizione di nuove attività di "Terzo fuoco" e "Corredi ceramici", a condizione che la capacità di cottura non superi le 15 tonnellate al giorno;
 - *Quote di budget pubblico "Strumenti Volontari"* che le Amministrazioni mettono a disposizione di PMI che concludono l'iter di adozione di un Sistema di Gestione Ambientale successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo;
 - *Quote di budget pubblico "Innovazione"* che le Amministrazioni mettono a disposizione di imprese che presentano progetti innovativi sotto il profilo ambientale;
 - *Quote di budget pubblico "Energia e Trasporti"* che le Amministrazioni mettono a disposizione di imprese che tramite adozione di accorgimenti tecnico-gestionali, dispositivi, procedure,

ottengono significativi risultati in materia di riduzione dei consumi energetici, miglioramenti della logistica e della mobilità di persone, materie prime e prodotti.

- m) **“Certificato azzurro”**: riconoscimento ad imprese che abbiano maturato i requisiti di accesso alle Quote di budget pubblico “Energia e Trasporti” ; essi equivalgono ad un determinato numero di Quote corrispondenti ad una frazione di emissioni evitate. I Certificati rimangono nell'esclusiva disponibilità dell'impresa e possono essere ritirati nel caso la Ditta cessi l'attività o rinunci alle azioni che hanno portato al rilascio del riconoscimento.
- n) **Gruppo societario**: insieme di entità giuridicamente autonome all'interno del quale, una società esercita un'attività di direzione e controllo di altre. La società controllante esprime tali attività attraverso l'esercizio di un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della controllata o attraverso il potere di influenzare le scelte della società controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con essa. L'appartenenza di una società ad un determinato Gruppo può essere rilevata dalle annotazioni in apposita Sezione del “Registro delle Imprese” delle Camere di Commercio, nella quale la società controllata indica la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta (art. 2497-bis del Codice Civile) o da documenti o atti notarili, in cui siano indicate le modalità secondo le quali la società controllante esercita la sua influenza dominante nei confronti della controllata (art. 2359 del Codice Civile).

Art. 4

Calcolo delle “Quote in uso”

All'entrata in vigore del presente Protocollo le imprese titolari di autorizzazioni ai sensi del DPR 203/88 o della Parte Quinta del DLgs 152/2006 o del DLgs 59/2005 divengono automaticamente titolari di “Quote in uso”, secondo le modalità indicate nell'allegato I.

Le Province comunicano alle imprese l'avvenuta adozione del Protocollo, le facoltà che ne derivano e le modalità per il calcolo delle quote in uso ad esse spettanti in base alle previsioni del comma precedente.

Art. 5

Variazioni di stato e di titolarità delle Quote

E' possibile per le imprese:

- a) **trasformare parte delle “Quote in uso” in “Quote patrimonio”** che possono essere tenute a disposizione o cedute ad altri; l'impresa titolare di Quote comunica alla Provincia, al Comune e al Distretto ARPA competenti per territorio, la volontà di non utilizzare integralmente le Quote in uso spettanti in base all'art. 4. In questo caso l'impresa mantiene al 100% le proprie quote, che in caso di cessione subiscono una riduzione del 50% a favore del miglioramento della qualità dell'aria. Nel caso di scambi di Quote all'interno di uno stesso Gruppo societario, non si applicano riduzioni;
- b) **ottenere la trasformazione delle “Quote in uso” in “Quote patrimonio”**; qualora l'impresa titolare di quote di emissione adotti miglioramenti impiantistici e di processo che consentano una riduzione effettiva e permanente del proprio carico inquinante. In questo caso l'impresa mantiene al 100% le proprie Quote, che subiscono una riduzione del 10% a favore del miglioramento della qualità dell'aria, in caso di cessioni ad aziende esterne al Gruppo societario di appartenenza;
- c) **acquisire “Quote patrimonio”** da altre imprese per il loro effettivo reimpiego entro i successivi 2 anni;
- d) **ottenere la trasformazione delle “Quote in uso” in “Quote patrimonio” in caso di cessazione dell'attività, smantellamento di impianti o di parti di essi**: l'impresa titolare di quote di emissione, nell'ipotesi di smantellamento di impianti, cessazioni di attività produttive o cessazione di impresa, comunica alla Provincia, al Comune e al distretto di Arpa competente per territorio l'intenzione su indicata. In questo caso il 50% dei carichi inquinanti cessati vengono eliminati a favore del miglioramento della qualità dell'aria, mentre il restante 50% (Quote Patrimonio) può essere mantenuto dall'azienda per un massimo di 2 anni. Entro la stessa scadenza l'impresa può cedere Quote senza ulteriori riduzioni.
- In caso di cessazioni di attività e smantellamento di impianti ubicati in zone di territorio per le quali gli strumenti urbanistici indicano obiettivi e destinazioni d'uso non compatibili con le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Protocollo, l'impresa mantiene il 100% delle Quote, che potranno essere reimpiegate o cedute per il loro effettivo reimpiego, entro 5 anni dalle cessazioni, in altri siti urbanisticamente compatibili. In caso di cessioni ad imprese esterne al gruppo, di applica una

riduzione del 10% a favore del miglioramento della qualità dell'aria, in caso di cessioni ad aziende esterne al gruppo.

- Le frazioni di carico inquinante non trasformate in "Quote patrimonio" e le "Quote patrimonio" non riutilizzate o cedute a terzi in tempo utile, saranno in parte (50%) trasformate in "Quote di budget pubblico" e in parte (il restante 50%) annullate a favore del miglioramento della qualità dell'aria.

e) mantenere in essere le "Quote in uso" in caso di fermata temporanea (senza smantellamenti), dell'attività o di linee produttive: l'impresa titolare di Quote in uso, nell'ipotesi di fermata temporanea dell'attività o di linee produttive per motivi contingenti (ad esempio per cassa integrazione) redige apposita comunicazione secondo il modello di cui all'Allegato V alla Provincia, al Comune e al distretto di Arpa competente per territorio. In questo caso l'impresa conserva al 100% le proprie Quote, fino al ripristino dell'attività normale e comunque per un tempo massimo di 2 anni. Fatte salve le previsioni della precedente lettera d) per le cessazioni/smantellamenti di attività e impianti, eventuali proroghe sono subordinate a valide motivazioni da presentarsi agli Enti competenti e comportano l'annullamento del 10% del carico inquinante iniziale, per ogni ulteriore anno di ritardo nella riattivazione delle strutture produttive. In assenza di concessioni di proroghe, le quote saranno in parte (50%) trasformate in "Quote di budget pubblico" e in parte (il restante 50%) annullate a favore del miglioramento della qualità dell'aria.

- Nel caso di fermate temporanee collegate a progetti di ristrutturazione degli impianti produttivi l'impresa conserva il 100% le proprie Quote per un periodo di tre anni; le quote scendono al 90% nei successivi 2 anni. Qualora le fermate temporanee dovessero evolvere in cessazioni di attività o smantellamenti di impianti e comunque alla scadenza dei 5 anni, si applicano le previsioni della precedente lettera d).

f) mantenere in essere le Quote in uso in caso di trasferimento; qualora l'impresa titolare di quote di emissione, previa autorizzazione, si trasferisca integralmente o trasferisca parti di impianti, nell'ambito territoriale di applicazione del presente Protocollo, l'impresa conserva al 100% le proprie quote. Nel caso di trasferimento dell'impresa al di fuori dell'ambito di applicazione del Protocollo, le quote vengono annullate a favore del miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 6

Modalità di formazione e scambio delle "Quote patrimonio" (Comunicazione). Reimpiego Quote (Domande di autorizzazione)

- 1) Le Quote patrimonio possono essere formate, accantonate, cedute e acquisite da qualsiasi impresa rientrante nel campo di applicazione del Protocollo ed impiegate in aree di territorio urbanisticamente compatibili con le attività di tipo ceramico.
- 2) La formazione, l'accantonamento e la cessione di "Quote patrimonio", secondo i casi di cui all'art. 5, sono soggetti a semplice Comunicazione. La Comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato II, adempie anche ad altri obblighi di comunicazione previsti per quest'ipotesi dalla normativa o dalle autorizzazioni esistenti. Essa contiene l'indicazione del tipo e della quantità di "Quote in uso" per le quali si chiede la trasformazione in "Quote patrimonio", nonché l'indicazione di come l'impresa intende impiegare il credito ottenuto: mantenere le "Quote patrimonio" a propria disposizione o cederle a terzi. In caso di cessione di Quote a terzi deve essere allegata nota di conferma dell'avvenuta acquisizione da parte del cessionario. La Provincia assegna le relative "Quote patrimonio" utilizzando le modalità indicate nell'allegato I. Le trasformazioni di "Quote in uso" in "Quote patrimonio", soggette a detta Comunicazione (innovazioni, miglioramenti, smantellamenti/cessazioni) si ritengono non sostanziali. La Provincia procede d'ufficio, senza oneri per l'impresa, all'aggiornamento delle autorizzazioni, modificando il "Quadro riassuntivo delle emissioni" con riduzione delle "Quote in uso" e indicazione dei carichi inquinanti (Quote patrimonio) accantonati; nel caso di cessazioni o smantellamenti, viene indicata la data di trasformazione.
- 3) L'impiego di Quote acquisite da terzi o il reimpiego di proprie "Quote patrimonio" sono soggetti a preventivo ottenimento di autorizzazione alle emissioni ai sensi della Parte Quinta del DLgs 152/2006 o della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del DLgs 59/2005.
- 4) Per il reimpiego di Quote patrimonio nel sito produttivo nel quale sono state accantonate in origine ("Quote sito"), è istituito un modello semplificato di Domanda di Autorizzazione (allegato VI) che adempie anche agli obblighi di comunicazione o domanda previsti dalla normativa applicabile. La Provincia verifica l'effettiva disponibilità, in capo all'azienda proponente, delle quote di nuovo utilizzo e la coerenza

del nuovo "Quadro riassuntivo delle emissioni" con i Criteri di autorizzabilità, e in assenza di rilievi di carattere urbanistico e/o igienico-sanitario da parte del Comune, adotta l'autorizzazione o modifica l'A.I.A., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. La realizzazione di modifiche sostanziali in assenza di risposta da parte dell'autorità competente comporta l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla legge.

- 5) Le date di cessazioni produttive di interi stabilimenti, smantellamento di impianti o di parti di essi e di inizio delle fermate temporanee, devono essere comunicate dall'impresa a Provincia, Comune ed Arpa entro 30 giorni dagli eventi.
- 6) Le Comunicazioni di cui all'Allegato II, relative all'accantonamento di Quote a seguito di cessazione di attività produttiva, smantellamenti anche parziali o a cessioni di Quote a terzi deve essere fatta entro 90 giorni dall'evento.
- 7) In seguito alle Domande o alle Comunicazioni di cui ai precedenti punti la Provincia provvede quando necessario ad aggiornare le autorizzazioni indicando nelle stesse le "Quote patrimonio" relative al sito e ad aggiornare il Registro di cui all'art. 8.

Art. 7

Modalità di utilizzo delle Quote di Budget Pubblico

Le due Amministrazioni provinciali stabiliscono congiuntamente le modalità e i tempi per l'utilizzo delle "Quote di budget pubblico" e la loro suddivisione tra gli impieghi per "*Piccola impresa*", "*Strumenti Volontari*", "*Innovazione*" ed "*Energia e trasporti*". Tali determinazioni, vengono rese pubbliche mediante l'emanazione di appositi bandi.

Art. 8

Registro Quote

- 1) Le Province provvedono a redigere e gestire collegialmente un Registro delle Quote patrimonio (secondo lo schema di cui all'allegato III; nell'albo viene indicato il titolare delle Quote, il tipo e l'entità delle stesse, il sito nel quale sono state generate, nonché la data di accantonamento. Il Registro è costantemente aggiornato dalle Province che, sulla base delle Comunicazioni di cui all'articolo 6, e in fase di rilascio di nuovi atti per modifiche soggette al rilascio di preventiva autorizzazione (reimpiego di "Quote patrimonio" accantonate, impiego di Quote acquisite da terzi), procedono all'iscrizione delle Quote, al trasferimento della titolarità delle Quote o alla cancellazione delle "Quote patrimonio" reimpiegate.
- 2) Il titolare di Quote può scegliere di autorizzare o negare la pubblicazione dei dati relativi alle Quote patrimonio a sua disposizione. A cura dell'interessato dovrà inoltre essere comunicata alla Provincia competente ogni variazione dei dati identificativi del titolare delle quote di emissione.
- 3) Il Registro Quote è reso accessibile, limitatamente alle parti per le quali l'interessato ha dato l'autorizzazione, alle Associazioni di categoria e a qualsiasi impresa compresa nell'elenco di cui all'art.1, che ne faccia formale richiesta.
- 4) Una sezione del Registro è dedicata alle "Quote di budget pubblico".

Art. 9

Omissione delle comunicazioni

In caso di mancata comunicazione di cui ai punti 5) e 6) dell'art. 6 del presente Protocollo entro il termine prescritto, è intesa come tacita rinuncia ad avvalersi della facoltà di accantonare o cedere le Quote relative. In tal caso la Provincia provvede ad avviare il procedimento di revoca o revisione dell'autorizzazione, avvisando l'impresa con l'anticipo previsto dalla legge.

Art. 10 Miglioramenti e incentivi

- 1) In caso di modifiche innovative degli apparati di abbattimento posti a presidio di attività di pressatura, macinazione a secco e atomizzazione di argille che comportino incrementi significativi di efficienza, stabili, certificati e verificabili attraverso analisi monte/valle del sistema filtrante, la Provincia provvede alle opportune modifiche dell'autorizzazione riducendone la frequenza degli autocontrolli in proporzione ai miglioramenti conseguiti secondo quanto indicato nell'allegato IV.
- 2) In caso di adozione di sistemi di rilevamento e registrazione in continuo di determinati inquinanti, con adeguato sistema di taratura, conformi alle norme tecniche UNI di riferimento, è dimezzata la periodicità degli autocontrolli periodici dei parametri soggetti a controllo automatico.
- 3) In caso di adozione di soluzioni tecniche (Ottimizzazione combustione, Riciclo aria di raffreddamento come aria di combustione, Avvio fumi di cottura depurati negli ATM, Recupero aria raffreddamento indiretto dei forni negli essiccatoi, Recupero calore tramite condensazione dei vapori degli ATM, Installazione cogeneratori, ...), che comportino il recupero di almeno 50 TEP per anno, e nel caso di realizzazione di specifici progetti di miglioramento della qualità ambientale legati alla logistica e alla mobilità di persone (casa-lavoro), materie prime e prodotti, che comportino la riduzione di almeno 0,03 t/anno di PM₁₀, le province rilasciano "Certificati azzurri" corrispondenti ad un determinato numero di Quote di Polveri da cottura per ogni TEP recuperato al giorno o ad un determinato numero di Quote di Polveri da cottura corrispondenti ad una frazione delle emissioni da traffico evitate. Le Quote assegnate tramite i "Certificati azzurri" vengono prelevate dalla disponibilità della Provincia determinata secondo quanto previsto dall'art. 5. I sistemi di calcolo dell'entità dei miglioramenti, la frazione di Quote assegnabili rispetto alle riduzioni ed i criteri di valutazione dei progetti relativi a mobilità e logistica, saranno determinate dalle Province in accordo con strutture tecniche competenti e resi pubblici attraverso specifici documenti.
- 4) In caso di adozione di accorgimenti tecnico-impiantistici che garantiscano riduzioni significative delle emissioni di composti organici volatili durante le fasi di cottura la Provincia, in rapporto all'entità della riduzione, comprovata da riscontri oggettivi, diminuisce la periodicità degli autocontrolli.
- 5) In caso di adozione di sistemi di raffreddamento forni di tipo indiretto la Provincia non prescrive analisi periodiche di autocontrollo.
- 6) In caso di adozione di sistemi di condensazione del vapore di scarico degli atomizzatori, la Provincia prescrive analisi di autocontrollo con periodicità semestrale, anziché trimestrale.

Art. 11 Gruppo tecnico interprovinciale

Per la valutazione degli specifici progetti di miglioramento della qualità ambientale e la elaborazione dei sistemi di calcolo dell'entità dei miglioramenti, la frazione di Quote assegnabili rispetto alle riduzioni ed i criteri di valutazione dei progetti, sarà costituito un gruppo di lavoro tra le due Province in accordo con le strutture competenti dell'ARPA.

Art. 12 Fondo speciale

Viene istituito, presso l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, uno speciale fondo da utilizzare per iniziative, progetti, studi e campagne di rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito del Distretto ceramico e azioni in tema di educazione ambientale e promozione e cura dell'ambiente.

Tale fondo viene alimentato dalle imprese che ottengono utili dalla cessione di Quote, versando somme autonomamente determinate. Alla formazione della cassa possono contribuire anche altre aziende che comunque intendano promuovere azioni in ambito educativo e di tutela ambientale.

Periodicamente le Province e i Comuni del Distretto ceramico di concerto con le associazioni imprenditoriali, definiranno un piano dettagliato degli interventi da realizzare. In fase di attuazione sarà data rilevanza pubblica al sistema di finanziamento delle azioni.

Art. 13
Norme transitorie e finali

- 1) Alle imprese titolari di impianti smantellati totalmente o in parte, o in fermata temporanea all'entrata in vigore del Protocollo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 lettere d) ed e). A tal fine i titolari degli impianti comunicano in merito alle Province, ai Comuni e alle Arpa competenti per territorio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le scadenze indicate nell'art. 5 si calcolano dalla data di presentazione della comunicazione di cui sopra. In caso di omissione della comunicazione, si applica l'art.9. Gli impianti autorizzati e non ancora messi a regime alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere realizzati entro 2 anni dalla data stessa. Alla scadenza dei 2 anni, si applicano le norme di cui all'art. 5 lettera d). Sono fatte salve specifiche convenzioni stipulate tra Amministrazioni comunali e singole imprese in epoca anteriore alla stipula del presente Protocollo. Le Parti delle convenzioni citate potranno adeguarne i contenuti alle norme del presente accordo.
- 2) Sono fatte salve le competenze demandate ai Comuni in materia urbanistica e i poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità a norma dell'art. 54 comma 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.
- 3) Le Province col supporto tecnico dell'Arpa, attraverso lo studio di specifici indicatori di pressione sul territorio e sulla popolazione, provvederanno a mantenere costantemente monitorati i mutamenti dell'impatto delle attività produttive sul Distretto ceramico e sul territorio dei singoli Comuni.
- 4) Il presente Protocollo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula, prorogabili di ulteriori anni 5 qualora non intervengano sostanziali mutamenti economici o ambientali. Le disposizioni del presente Protocollo potranno essere modificate o integrate, anche prima della scadenza suddetta, in base all'evoluzione della situazione ambientale dell'area e/o del quadro normativo generale.
- 5) Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutte le associazioni di imprese operanti nel settore ceramico del Distretto.

Provincia di Modena: _____

Provincia di Reggio Emilia: _____

Comune di Casalgrande: _____

Comune di Castellarano: _____

Comune di Castelvetro: _____

Comune di Fiorano: _____

Comune di Formigine: _____

Comune di Maranello: _____

Comune di Rubiera: _____

Comune di Sassuolo: _____

Comune di Scandiano: _____

Comune di Viano: _____

Confindustria Ceramica: _____

ALLEGATO I

CALCOLO DELLE QUOTE (Art. 4)

Esempio 1: CALCOLO DELLE QUOTE IN USO

EMISSIONE N.1 – 1 ATOMIZZATORE

Portata:	40.000	Nm ³ /h
Durata:	24	h/giorno
Materiale particellare:	30	mg/Nm ³
= Flusso di massa:	28,8	kg/giorno = <u>28,8 Quote in uso di Materiale particellare</u>

Esempio 2: CALCOLO DELLE QUOTE PATRIMONIO

EMISSIONE N.1 – 1 ATOMIZZATORE

Portata:	40.000	Nm ³ /h
Durata:	24	h/giorno
Materiale particellare:	30	mg/Nm ³
= Flusso di massa:	28,8	kg/giorno = <u>28,8 Quote in uso di Materiale particellare</u>

L'impresa:

- può potenziare il sistema filtrante o la sua efficienza per *raggiungere concentrazioni inferiori al limite autorizzato:*

EMISSIONE N.1 – 1 ATOMIZZATORE

Portata:	40.000	Nm ³ /h
Durata:	24	h/giorno
Materiale particellare:	20	mg/Nm ³
= Flusso di massa:	19,2	kg/giorno = <u>19,2 Quote in uso di Materiale particellare</u>

+ 9,6 Quote patrimonio accantonate (utilizzabili in futuro o cedibili)

- può smantellare l'atomizzazione e convertire le sue 28,8 Quote in uso in $28,8 - \alpha\% = \beta$ Quote patrimonio accantonate (v. art. 5)

Esempio 3: RISTRUTTURAZIONE

L'impresa vuole installare un secondo atomizzatore passando da:

EMISSIONE N.1 – 1 ATOMIZZATORE

Portata:	40.000	Nm ³ /h
Durata:	24	h/giorno
Materiale particellare:	30	mg/Nm ³
= Flusso di massa:	28,8	kg/giorno = <u>28,8 Quote in uso di Materiale particellare</u>

a:

EMISSIONE N.1 – 2 ATOMIZZATORI

Portata:	80.000	Nm ³ /h
Durata:	24	h/giorno
Materiale particellare:	30	mg/Nm ³
= Flusso di massa:	57,6	kg/giorno = <u>57,6 Quote in uso di Materiale particellare</u>

all'impresa occorrono 28,8 Quote.

L'impresa può:

- a) ridurre il limite:

EMISSIONE N.1 – 2 ATOMIZZATORI

Portata:	80.000	Nm ³ /h
Durata:	24	h/giorno
Materiale particellare:	15	mg/Nm ³
= Flusso di massa:	28,8	kg/giorno

ovvero,

- b) compensare riducendo altre emissioni autorizzate (riduzione di 28,8 Quote in uso) di Materiale particellare,

ovvero,

- reimpiegando 28,8 Quote patrimonio proprie, precedentemente accantonate

ovvero

- acquisire da altri 28,8 Quote patrimonio, aumentando le emissioni (che qualcun altro ha ridotto)

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE (Art. 6 c. 2)

Carta semplice

Alla Provincia di _____
Al Comune di _____
All'ARPA Distretto di _____

Io sottoscritto _____
legale rappresentante della ditta _____ titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o ai
sensi della Parte Quinta del DLgs 152/2006 o del DPR 203/88 prot. n. _____ del _____ relativa agli impianti
ubicati in via _____ Comune di _____ Loc. _____

Comunico, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 1 del DLgs 59/2005 e dell'art.269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006

di avere ridotto il carico inquinante (Quote) in uso

Materiale particolare da: _____ kg/giorno, a _____ kg/giorno
Materiale particolare cottura da: _____ kg/giorno, a _____ kg/giorno
Fluoro da: _____ kg/giorno, a _____ kg/giorno
Piombo da: _____ kg/giorno, a _____ kg/giorno

convertendo la differenza in *Quote patrimonio*, attraverso:

- a) Trasformazione volontaria delle Quote in uso
- b) Cessazione attività o smantellamento impianti
- c) Innovazioni tecnologiche
- d) Ottimizzazione ciclo produttivo – depurazione
- e) Ristrutturazione

A) **Comunico altresì di voler mantenere a disposizione del sito indicato le Quote relative.**
Autorizzo / non autorizzo la pubblicazione dei dati relativi alle Quote patrimonio a mia disposizione.

Allego alla presente:

- "Quadro riassuntivo delle emissioni" della nuova condizione
- Relazione tecnica descrittiva

B) **Comunico altresì l'intenzione di cedere in data _____ / di avere ceduto in data _____,**

n° _____ Quote di tipo _____
n° _____ Quote di tipo _____
n° _____ Quote di tipo _____
n° _____ Quote di tipo _____

alla Ditta _____ *come risulta da nota allegata.*

Autorizzo / non autorizzo la pubblicazione dei dati relativi alle Quote patrimonio a mia disposizione.

Allego alla presente:

- "Quadro riassuntivo delle emissioni" della nuova condizione
- Relazione tecnica descrittiva (Metodo di formazione delle Quote cedute ovvero specificazione di cessione di Quote patrimonio già accantonate)
- Nota del cessionario di conferma acquisizione Quote
- Documentazione attestante l'appartenenza delle imprese al medesimo Gruppo societario (Visure camerali, Atti notarili, Contratti registrati, ...), nel caso di scambi tra società collegate (artt. 2359 e 2497-bis del Codice Civile)

Data _____

Timbro impresa e firma del richiedente _____

ALLEGATO III

REGISTRO DELLE QUOTE PATRIMONIO (Art. 8)

RAGIONE SOCIALE	SITO PRODUTTIVO	TIPO QUOTA	NUMERO QUOTE (kg/giorno)	DATA FORMAZIONE QUOTE	MODALITA' DI FORMAZIONE - Trasformazione volontaria - Innovazione - Cessazione/smantellamento - Cessazione/smantellamento in zona non conforme	PUBBLICA
CERAMICA VIRGILIO	V.Ventasso, 3 Scandiano	Materiale particellare	12,0	25/11/2008	Trasformazione volontaria	NO
STUDIO ALIGHIERI	V. Cimone, 54 Sassuolo	Piombo	2,5	13/03/2009	Cessazione	SI

REGISTRO QUOTE – BUDGET PUBBLICO

TIPO DI QUOTE	NUMERO QUOTE (kg/giorno)
MATERIALE PARTICELLARE	129,8
MATERIALE PARTICELLARE COTTURA	30,5
PIOMBO	5,2
FLUORO	28,7

ALLEGATO IV

MIGLIORAMENTI E INCENTIVI (Art. 10)

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ABBATTIMENTO POLVERI ARGILLA

PERIODICITÀ AUTOCONTROLLI POLVERI

	PRESSATURA	MACINAZIONE A SECCO	ATOMIZZAZIONE
STANDARD	6 MESI	6 MESI	3 MESI
+ 35% EFFICIENZA	12 MESI	12 MESI	6 MESI
+ 65% EFFICIENZA	18 MESI	18 MESI	12 MESI

ALLEGATO V

COMUNICAZIONE FERMATA TEMPORANEA (Art. 5 lettera e)

Carta semplice

Alla Provincia di _____
Al Comune di _____
All'ARPA Distretto di _____

Io sottoscritto _____
legale rappresentante della ditta _____ titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o ai
sensi della Parte Quinta del DLgs 152/2006 o del DPR 203/88 prot. n. _____ del _____ relativa agli impianti
ubicati in via _____ Comune di _____ Loc. _____

Comunico che in data _____ ho proceduto/procederò alla fermata temporanea degli impianti collegati ai punti di
emissione n. _____
di cui alla citata autorizzazione per le seguenti ragioni:

- A) Riduzione domanda produttiva
B) Ristrutturazione
C) Altro (specificare) _____

e conto di riavviare gli impianti entro il _____ .

Data _____

Timbro impresa e firma del richiedente _____

ALLEGATO VI

MODELLO SEMPLIFICATO DI DOMANDA (Art. 6 c. 4)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

per la modifica di impianti con emissioni in atmosfera con reimpiego di "Quote patrimonio"
nello stesso sito nel quale hanno avuto origine

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI _____

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

ALLA SEZIONE PROVINCIALE DELL'ARPA DI _____

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
..... con sede legale in Comune di(prov.)
Via n. loc. cap fa
domanda di autorizzazione, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di
.....
negli impianti da modificare, riutilizzando "Quote patrimonio", in Comune di
(prov.....), Via..... n..... loc. cap

Si allega alla presente:

- scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico compilata in ogni sua parte.

Data _____ Timbro e firma del richiedente _____

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Ragione sociale

2. Ubicazione insediamento:

Via n.
Loc. cap
Comune..... (prov.....)
Coordinate U.T.M.

3. Tipo di attività svolta e/o produzione specifica

.....
.....

4. Classificazione ISTAT

5. Numero addetti:

Compilatore della scheda:

Cognome e Nome
Telefono
Fax
Data

Documentazione da allegare alla presente scheda:

- Planimetrie generali dell'insediamento in scala adeguata, nelle quali siano indicate ciascuna linea produttiva ed i punti di emissione contrassegnati da un numero progressivo e siano illustrate la situazione Attuale e quella Futura;
- Descrizione dettagliata del ciclo produttivo e delle modifiche;
- Elenco delle materie prime (argille, smalti, veicoli serigrafici, fluidificanti, ...) utilizzate annualmente (nella situazione Attuale Futura) con l'indicazione del consumo delle stesse;
- "Quadro riassuntivo delle emissioni" della situazione Attuale e Futura;
- Bilancio dei carichi inquinati emessi giornalmente, con l'apporto delle Quote impiegate;
- Scheda contenente i parametri tecnici caratteristici degli impianti di abbattimento nuovi o potenziati.

ALLEGATO VII

TABELLE DI SINTESI

Tabella I

Formazione Quote Patrimonio		Riutilizzo Quote in sito o Cessioni extra-sito stesso Gruppo	Cessioni extra-gruppo
Trasformazioni volontarie art. 5 lettera a)	100% Durata illimitata	- 0%	- 50%
Innovazioni Miglioramenti art. 5 lettera b)	100% Durata illimitata	- 0%	- 10%
Cessazioni Smantellamenti art. 5 lettera d)	- 50% per 2 anni	- 0%	- 0%
Cessazioni Smantellamenti in Zone di PRG non conformi art. 5 lettera d)	100% per 5 anni	No riutilizzo in sito - 0%	- 10%

Tabella II

Fermate temporanee (art. 5 lettera e)		Riattivazione
Fermate temporanee	100% per 2 anni prorogabile: - 10% l'anno del valore iniziale per gli anni successivi (fino a esaurimento Quote)	- 0%
Fermate temporanee ristrutturazione	100% per 3 anni - 10% per 2 anni	- 0%
Evoluzione Fermata temporanea in Cessazione/Smantellamento	Vale quanto indicato nelle righe 3^a e 4^a della Tabella I art. 5 lettera d)	